



**COMUNE DI MONTAIONE
PROVINCIA DI FIRENZE**

c.a.p. 50050 - Piazza del Municipio 1 - tel. 0571-6991
Sito internet www.comune.montaione.fi.it

REGOLAMENTO COMUNALE

- **DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 22/02/2001 N° 36.**
- **DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO, ANTENNE PARABOLICHE RICEZIONE TELEVISIVA ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 29 MARZO 2007

1) DISPOSIZIONI CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 22/02/2001 N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO

Il presente regolamento individua i principi e disciplina la procedura di insediamento urbanistico ed ambientale degli impianti delle telecomunicazioni e trasmissione dati che provocano esposizione ai campi elettromagnetici, in ottemperanza dell'art. 8, comma 6, della legge 22/2/2001, n° 36.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni.

ART. 2 - PRINCIPI

Il Comune di Montaione ritiene la salute ed il benessere dei propri cittadini, così come la tutela e salvaguardia dell'ambiente e del proprio territorio, valori prioritari ed irrinunciabili per lo sviluppo e la crescita di ogni persona e della comunità. Qualsiasi azione, pubblica o privata, che veda coinvolto o interessato il Comune deve essere improntata a questi valori e finalità.

Il Comune, quale primario Ente rappresentativo della propria comunità, esercita la propria funzione ed esplica le proprie azioni in piena autonomia, anche regolamentare, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 114 della Costituzione e dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 T.U. Enti Locali.

ART. 3 - FINALITA'

Con il presente regolamento, il Comune intende:

- assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui alla legge quadro n° 36/2001, la loro localizzazione, installazione, modifica ed adeguamento;
- assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della costituzione;
- garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio o palo;
- salvaguardare la salubrità e sicurezza dell'ambiente del proprio territorio, nel rispetto della normativa regionale e statale e regolamentare del Comune;
- promuovere azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi magnetici ed elettromagnetici privilegiando le migliori tecnologie;
- fornire corrette informazioni alle popolazioni interessate;
- assumere un'attività di controllo su tutto il territorio comunale.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE

ART. 4 – PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Spetta al Comune la pianificazione urbanistica del proprio territorio, nel rispetto ed in applicazione della vigente normativa nazionale e regionale.

Il Consiglio Comunale provvede alla individuazione delle aree e dei siti idonei per l'installazione degli impianti sulla base delle indicazioni e rilevazioni tecniche specifiche inserendo tali siti nel proprio strumento urbanistico generale in attesa dell'approvazione di un proprio regolamento o piano di localizzazione degli impianti sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

La suddetta individuazione, come pure il successivo regolamento o piano di settore, viene aggiornata sulla base di motivazioni tecniche o comunque funzionali alle finalità del presente regolamento e tenuto anche conto di eventuali proposte dei gestori delle reti.

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dalle indicazioni del P.R.G. e delle norme tecniche del Regolamento Urbanistico e dal futuro regolamento o piano comunale delle installazioni.

L'installazione di ripetitori di telefonia mobile con potenza inferiore o uguale a 20 Watt, è ammessa su tutto il territorio comunale, con le procedure indicate nei successivi articoli.

ART. 5 - PRIORITA' DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di garantire un maggior controllo sul territorio comunale, le installazioni degli impianti con potenza superiore a 20 Watt sono possibili in via prioritaria su idonea area pubblica, previa stipula di apposita convenzione, approvata dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento e della localizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale, che preveda il versamento di un canone annuo.

Nel caso in cui non siano disponibili aree pubbliche idonee, circostanza che dovrà risultare da apposito provvedimento della Giunta Comunale, gli impianti potranno essere installati su area privata, in conformità alla normativa vigente ed al presente regolamento.

Le antenne radiotelevisive di emissione dovranno comunque essere installate fuori dai centri abitati ed edificati e con specifico atto della Giunta Comunale che le autorizza.

ART. 6 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

I progetti di installazione dovranno prevedere idonei accorgimenti atti ad integrare l'impianto nel contesto urbano ed ambientale in cui si colloca, adottando misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante l'uso di materiali, colori e tecnologie appropriate e prevedendo ove possibile una sistemazione a verde dell'intorno dell'impianto.

Inoltre ciascun gestore che, a termini del presente regolamento, realizza un nuovo impianto, dovrà adottare tipologie costruttive tali da renderlo idoneo all'eventuale successiva installazione in coesistenza con altri gestori sul medesimo impianto. Tale opportunità dovrà essere attestata in sede di presentazione dell'istanza.

ART. 7- CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per gli impianti già esistenti sul territorio comunale, i concessionari entro 30 giorni dalla formale richiesta, ognuno per quanto di competenza, dovranno fornire la planimetria validata da un tecnico abilitato, riportante la posizione dei siti e le caratteristiche, inclusi i ponti radio, se a servizio delle reti di telefonia mobile ed una attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale sia dichiarato che sul territorio comunale non esistono altri impianti, oltre a quelli dichiarati, così come stabilito dall'art. 86, 8° comma, del D. Lgs. 259/2003.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 8 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

L'installazione, la modifica e la sostituzione di qualsiasi impianto, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzatorio, espresso o tacito a seconda che ricorrano le ipotesi di cui ai successivi artt. 9 o 10, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge ed all'osservanza del presente regolamento.

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile o trasmissione dati, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale ed applicazione delle conseguenti sanzioni.

ART. 9 - INSTALLAZIONE IMPIANTI CON POTENZA NON SUPERIORE A 20 WATT

L'installazione, la modifica e la sostituzione di amplificatori con potenza inferiore o uguale a 20 Watt è subordinata, alla denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 380/2001. Allegata alla stessa dovrà essere prodotta tutta la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio Tecnico Comunale, ivi compresa la simulazione fotografica, la valutazione dell'A.R.P.A.T. competente per territorio, la valutazione dell'Azienda U.S.L. 11 e l'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali), per le aree sottoposte a tale vincolo.

ART. 10 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 20 WATT

L'installazione, la modifica e la sostituzione degli impianti e/o delle stazioni radio base, sia per la telefonia mobile, trasmissione dati o radiotelevisivi, con potenza superiore a 20 Watt è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio comprensivo del permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/2001. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è subordinato, fatto salvo quanto previsto nel precedente art.7), all'acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio Tecnico Comunale, ivi compresa la polizza R/C di cui al successivo art. 14, la simulazione fotografica, la valutazione dell'A.R.P.A.T. competente per territorio, la valutazione

dell'Azienda U.S.L. 11 e l'autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali), per le aree sottoposte a tale vincolo., oltre alla dichiarazione di conformità dell'intervento con il regolamento edilizio comunale, con le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e con l'eventuale piano comunale di localizzazione degli impianti.

ART. 11- VIGILANZA, CONTROLLI ED ONERI

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo sull'osservanza del presente regolamento.

I gestori dei servizi di telefonia sono tenuti a fornire almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di febbraio, la documentazione necessaria per la verifica del rispetto dei limiti di emissione nelle immediate prossimità dell'impianto e comunque in tutta l'area di influenza dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la piena ed insindacabile facoltà di far eseguire almeno un accertamento annuale di verifica dei limiti di emissione, a garanzia della salute pubblica, con oneri e spese a carico dei gestori. A tal proposito il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di cui all'art. 10) del presente regolamento, è subordinato alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale, per ogni impianto installato, che preveda l'impegno da parte del gestore a garantire, a proprie spese, gli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Per gli impianti da realizzarsi su proprietà comunale le spese che deve sostenere il Comune per gli accertamenti contemplati dal presente articolo non sono ricomprese nel canone annuale e dovranno essere previste all'interno della convenzione da stipulare con il gestore.

Il Comune, per lo svolgimento dei controlli e della vigilanza sanitaria ed ambientale, si avvale, oltre all'Ufficio Tecnico Comunale, delle strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, dell'Azienda U.S.L. 11, competente per territorio, e degli ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni, se disponibili, ferme restando le competenze in materia di sicurezza dei posti di lavoro.

Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

TITOLO IV

RESPONSABILITA' E SANZIONI

ART. 12 - INADEMPIENZE

L'installazione, la modifica e la sostituzione degli impianti in violazione del presente regolamento comporterà l'avvio delle procedure sanzionatorie e repressive previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 13 - SANZIONI

1.- Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche e della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, e in particolare l'ordine di demolizione di cui all'articolo 31 per quanto

riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dallo strumento urbanistico o dal piano e suscettibili di sanatoria.

2.- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, o delle norme di legge vigenti, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio, o comunque la sospensione dell'attività dell'impianto da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.

3.- Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa, fatte salve ulteriori azioni penali o di responsabilità.

4.- L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali sono di competenza della Polizia Municipale.

5.- L'applicazione delle altre sanzioni amministrative sono di competenza del Servizio Uso ed Assetto del Territorio come pure le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Ogni gestore presente sul territorio comunale dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R/C contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno Euro 15.000.000,00 per la durata della convenzione e comunque fino alla disattivazione e completa rimozione dell'ultimo impianto esistente sul territorio comunale. Tale assicurazione dovrà essere consegnata in copia al Comune di Montaione all'atto della presentazione dell'istanza del provvedimento autorizzatorio. Tale polizza dovrà contenere tutte le clausole stabilite dal Comune necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento.

Nel caso di accertamento di installazioni o condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà ad informare le autorità competenti chiedendone nel contempo l'immediata disattivazione dell'impianto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 36/2001. L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dall'Autorità competente e di verifica di questo Ente all'osservanza del presente regolamento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

ART. 15- NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente regolamento, in attesa dell'adozione del regolamento o piano di localizzazione degli impianti, eventuali proposte di installazione, modifica e sostituzione degli impianti di cui al precedente art. 10, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinate al parere favorevole della Giunta Comunale.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

L'applicazione del presente regolamento deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme statali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

ART. 17 - NORME FINALI

Il Segretario Comunale provvederà alla pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune e contestualmente pubblicizzando lo stesso sul sito internet del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede alla pubblicità del presente Regolamento mediante avviso all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune, con espressa indicazione che ogni cittadino, Associazioni e Comitati portatori di interessi diffusi, possono prenderne visione ed ottenere il rilascio di copia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede inoltre alla pubblicazione delle istanze di autorizzazione mediante avviso all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2) DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO, ANTENNE PARABOLICHE RICEZIONE TELEVISIVA ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE.

TITOLO VI

ANTENNE RADIO – ANTENNE PARABOLICHE RICEZIONE TELEVISIVA

ART. 18 – SOGGETTI INTERESSATI E PRINCIPI

Chiunque intenda dotarsi di antenna per la ricezione di segnali provenienti da satelliti, ponti radio o altre modalità dovrà farlo nel rispetto del presente regolamento che si applica agli immobili ricadenti nel territorio comunale ed in particolare nei centri storici del Comune come delimitati nel vigente Piano Regolatore Generale.

Il presente regolamento riguarda l'installazione degli apparati tecnologici di ricezione dei programmi radio, radiotelevisivi o di altri servizi via satellite ed ha lo scopo di regolamentare l'installazione di antenne paraboliche o di altro tipo e prevenire la causale ed indiscriminata collocazione di apparecchi ricettivi facilitando installatori e fruitori nella scelta delle collocazioni possibili.

Risulta prioritario interesse ed obiettivo dell'Amministrazione Comunale tutelare gli aspetti paesaggistici ed ambientali dei centri storici con una normativa specifica per garantire tale tutela nell'ottica di una valorizzazione del patrimonio esistente e della pubblica fruizione dei luoghi.

ART. 19 – REGOLAMENTAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Tutti i nuovi edifici composti da più unità immobiliari si dovranno avvalere di impianti centralizzati per quanto concerne sia la ricezione televisiva tradizionale che quella satellitare.

Negli immobili esistenti in caso di manutenzione straordinaria del tetto o di rifacimento del medesimo dovranno essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale che quella satellitare.

Nel caso in cui nel condominio non si raggiunga la maggioranza prevista dal codice civile per l'installazione dell'antenna centralizzata resta salvo il diritto di un proprietario che ne faccia richiesta di installare la medesima, tenendo in considerazione che, come previsto dall' articolo 48 del vigente Regolamento Edilizio, in ogni condominio non potrà essere installata più di un'antenna.

Di norma sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su terrazze, logge e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto sia a falde che piano, a meno che non ci siano comprovate e motivate necessità tecniche e su espresso parere favorevole o nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibili dal piano della strada e comunque in modo che la stessa non sporga oltre il colmo dello stesso tetto quando questo è a falde.

Nell'ubicazione dell'antenna parabolica dovrà essere evitata l'installazione sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree di particolare pregio a meno che non se ne ravvisi la necessità legata a motivi tecnici e non sia possibile altra collocazione.

Sono da privilegiare installazioni a terra in corti interne o comunque in posizioni appartate e poco visibili. E' vietata l'installazione in giardini e cortili di particolare pregio e dove sono visibili da spazi ed aree pubbliche.

Antenne e parabole riceventi della radio e televisione non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

ART. 20 – CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

Le antenne paraboliche dovranno avere le dimensioni massime degli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale e cioè: cm. 100-120 max per le antenne condominiali centralizzate e cm. 60-85 max per gli impianti singoli; tali standard possono essere soggetti a variazioni in considerazione di tecnologie che vadano nel senso di riduzione del diametro.

Le antenne dovranno avere colori che si intonino all'ambiente circostante creando un gradevole effetto di minimizzazione con lo sfondo ed in armonia con la copertura di riferimento: color mattone per le coperture tradizionali, colori simili ai colori preesistenti per le coperture piane. Apparati di corredo dell'antenna (convertitori, scatole di amplificazione, distribuzione e simili) dovranno di norma essere poste all'interno dell'immobile e, in ogni caso qualora superino la dimensioni massima di cm. 20x20.

Non è consentito alcun logo delle aziende produttrici e nessuna forma pubblicitaria sulla parabola.

I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni, o altri elementi e colorati come la parte edilizia in cui si inseriscono.

Esigenze particolari in merito all'ubicazione delle antenne paraboliche che, per motivi solo tecnici, non potranno essere soddisfatte dalla presente normativa, saranno demandate alla decisione ed al parere o nulla-osta dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale si esprimerà sulla base di una dettagliata relazione tecnica che dovranno redigere un installatore ed un progettista di impianti di ricezione.

ART. 21 – MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE

Chiunque intenda procedere alla installazione di un'antenna parabolica per ricezione programmi radiotelevisivi tradizionali o altri servizi via satellite potrà farlo presentando una comunicazione a firma del proprietario dell'immobile, del responsabile del condominio o da qualsiasi soggetto avente titolo con in calce dichiarazione di conformità alle prescrizioni del presente regolamento con allegata planimetria del fabbricato oggetto d'intervento e dichiarazione prevista dalla legge 46/90 da parte dell'installatore.

Nel caso di installazione di impianti di cui al comma precedente ma all'interno dei centri storici, come delimitati dal vigente Piano Regolatore Generale, l'installazione è ammessa previa presentazione di una comunicazione a firma del proprietario dell'immobile, del responsabile del condominio o da qualsiasi soggetto avente titolo con in calce dichiarazione di conformità alle prescrizioni del presente regolamento con allegata planimetria del fabbricato oggetto d'intervento, documentazione fotografica, eventuali dépliant forniti dalla ditta installatrice e dichiarazione prevista dalla legge 46/90 da parte dell'installatore e rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le comunicazioni previste dai commi precedenti si applicano le stesse procedure di istruttoria formale e tecnica per le normali pratiche edilizie con verifica della documentazione prevista dal presente regolamento escluso qualsiasi versamento di diritti di segreteria o di altro titolo.

Il Responsabile del Procedimento della U.O. Urbanistica entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione verificherà la richiesta e rilascerà il nulla-osta nel caso di impianti previsti nei centri storici o, nel caso non si rispetti quanto stabilito dal presente regolamento, provvederà alla formale diffida dall'esecuzione dei lavori.

Nel caso di richieste particolari e di deroghe al presente regolamento l'U.O. Urbanistica effettuerà gli opportuni accertamenti e rilascerà il proprio parere di merito entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, acquisendo eventuali contributi o pareri.

TITOLO VII

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ART. 22 – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Di norma è vietata la realizzazione di fori in facciata prospiciente spazi pubblici per prese d'aria per caldaie, camini e simili.

E' vietata l'installazione di elementi, parti di sistemi di refrigerazione, di condizionamento e pompe di calore in facciata, sui balconi ed anche su tutte quelle parti di edificio, o di pertinenza dello stesso, che prospettano su spazi pubblici.

E' ammessa soltanto la collocazione, ove non sia possibile altra soluzione, di grate di uscita da ricavare negli infissi, vetri, ecc., quando questi non abbiano valore storico, fermo restando che le parti del sistema dovranno essere collocate internamente e sempre nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di installazione di impianti condizionamento e climatizzazione all'interno dei centri storici, come delimitati dal vigente Piano Regolatore Generale, è ammessa purché tali impianti siano posti all'interno degli edifici o nei vani porta o finestra o comunque tamponati esternamente con soluzioni tecniche che ne impediscano la visibilità sulla base di tecnologie appropriate per un corretto inserimento ambientale adeguato alla particolarità del luogo.

Tali impianti sono assolutamente vietati esternamente nelle vie principali dei centri storici (Via Roma - Via Ammirato - Piazza della Repubblica - Via del Castello di Castelfalfi).

L'installazione è ammessa, alle condizioni di cui ai commi precedenti, previa presentazione di una comunicazione a firma del proprietario dell'immobile, del responsabile del condominio o da qualsiasi soggetto avente titolo con in calce dichiarazione di conformità alle prescrizioni del presente regolamento con allegata planimetria del fabbricato oggetto d'intervento, documentazione fotografica, eventuali dépliant forniti dalla ditta installatrice e dichiarazione prevista dalla legge 46/90 da parte dell'installatore e rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO VIII

SANZIONI – NORME TRANSITORIE

ART. 23 - SANZIONI

Quando le infrazioni al presente regolamento non siano già sanzionate da normative nazionali e/o regionali, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 516,00. Con apposita ordinanza si determinerà gli importi relativi alle singole fattispecie con possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità previste di cui all'art. 16 della Legge 689/81, nonché gli eventuali casi di esclusione da tale facoltà.

Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio Uso ed Assetto del Territorio intima, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L'inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell'interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria e la rimessa in pristino da parte del Comune a spese dell'interessato.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

Entro un termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio del Comune, chiunque abbia antenne per la ricezione satellitare, tradizionali o paraboliche all'interno dei centri storici, come delimitati dal vigente Piano Regolatore Generale, dovrà mettersi in regola con il presente regolamento presentando la documentazione e la comunicazione di cui al precedente art. 21. Scaduto tale termine si procederà ai sensi del precedente art. 23 con l'applicazione delle sanzioni e dei relativi atti per la rimessa in pristino o con la presentazione dell'attestazione di conformità in sanatoria di cui alla Legge Regionale n. 1/2005.

La pubblicazione del presente regolamento dovrà avvenire con le modalità previste dal precedente art. 17 con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet ed anche mediante manifesti o informazioni agli abitanti del centro storico.

Il presente regolamento, come stabilito dal precedente art. 17, entra in vigore con la pubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione.